

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2007

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni per la dismissione del patrimonio immobiliare
ad uso non strumentale detenuto dagli enti pubblici

Presentata il 28 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge persegue la finalità e l'esigenza di ridurre il gigantesco debito pubblico del nostro Paese, che assorbe una quota elevata dello sforzo fiscale al quale i cittadini sono costretti e che pone pesanti ipoteche sul loro futuro. Occorre in primo luogo liquidare quella parte del patrimonio pubblico, che non è essenziale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dello Stato e delle amministrazioni locali, e usare il ricavato delle cessioni per abbattere questo gigantesco debito pubblico. È noto che alcune di queste cessioni patrimoniali richiedono un lavoro preparatorio niente affatto semplice. Ed è altrettanto notorio che quanto prima si avviano queste attività preliminari, tanto più presto sarà possibile la cessione sul mercato degli *asset* in questione. Esistono

però attività per le quali la cessione è relativamente semplice: si tratta anzitutto degli immobili a uso non strumentale posseduti dallo Stato, dalle amministrazioni locali e dalla generalità di enti pubblici e soggetti pseudo-privati a totale partecipazione pubblica, quali ad esempio le Ferrovie dello Stato, Poste Italiane Spa, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Si tratta di valori ingenti, quantificati dall'Istituto Bruno Leoni in circa 400 miliardi di euro, di cui 100 miliardi prontamente vendibili, potendo questi essere messi celermente sul mercato anche utilizzando le procedure a suo tempo adottate per vendere gli immobili degli enti previdenziali. Per la parte direttamente di pertinenza dello Stato, di enti pubblici nazionali o di società da essi possedute, il ricavato potrebbe confluire

nel fondo per l'ammortamento del debito pubblico. Per la parte di pertinenza, diretta o indiretta, delle amministrazioni locali, il ricavato delle vendite sarebbe soggetto alle ordinarie regole che governano la finanza locale attraverso lo strumento del patto di stabilità interno, sostanzialmente quindi andando a determinare una contrazione del debito delle amministrazioni interessate. Al riguardo, lo Stato potrebbe determinare l'importo dei trasferimenti alle amministrazioni locali scontando in tutto o in parte le entrate da esse realizzate tramite le dismissioni patrimoniali. Si tratta di immobili che non hanno impatto sullo svolgimento delle funzioni pubbliche essenziali, perché sono immobili a uso non funzionale. Sono state fatte altre proposte che prevedono l'utilizzo di strumenti finanziari complessi, quali la creazione di fondi immobiliari e anche di fondi di secondo grado. In questo caso si propone invece di utilizzare procedure più celeri, offrendo ad esempio gli immobili a uso residenziale in opzione agli attuali inquilini. Pertanto la proposta di legge, composta da un solo articolo e che riprende le disposizioni contenute in un altro provvedimento presentato al Senato nella scorsa legislatura (atto Senato n. 3236), prevede, al comma 1, la cessione del patrimonio immobiliare a uso non strumentale detenuto da tutti gli enti pubblici, ovvero da soggetti anche privati il cui capitale sia detenuto interamente da uno o più enti pubblici. Il comma 2 esclude, dall'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1, beni culturali oggetto di tutela. Il comma 3 dispone che la cessione avvenga secondo

le modalità fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge; per quanto non previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, ovvero ove tale decreto non venisse emanato entro il termine previsto, si applicheranno i criteri e le modalità previsti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici. Il comma 4 prevede che per gli immobili adibiti a civile abitazione sia garantito un diritto di opzione agli attuali affittuari, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 109, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il comma 5 dispone che i proventi derivanti dalle dismissioni di cui ai commi da 1 a 4 siano destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Il comma 6, qualificando le disposizioni recate dalla legge quali principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e dichiarando che esse sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, vincola anche le amministrazioni locali. Il comma 7 disciplina l'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli enti pubblici e i soggetti anche di diritto privato il cui capitale sociale è interamente detenuto da uno o più enti pubblici procedono alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare ad uso non strumentale secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cessione i beni culturali riconosciuti e tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per quanto non espressamente disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ove tale decreto non sia adottato entro il termine previsto dal presente comma, si applicano i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.

4. Con riferimento agli immobili adibiti a civile abitazione, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 109, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

5. I proventi derivanti dalle dismissioni di cui ai commi da 1 a 4 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. A questo fine, i relativi proventi sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni recate dalla presente legge e dal decreto di cui al comma 3

costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti.

